



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2009, proposto da:

Impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Arturo Cancrini e Emilia Piselli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Provincia di Treviso, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Tonon, Franco Botteon e Mario Feltrin, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, San Marco, 3901;

per l'annullamento

-della determinazione n. 1721/52085 in data 11 ottobre 2001 con la quale la stazione appaltante, assumendo la mancata stipulata del contratto per fatto dell'impresa ricorrente, ha compensato con il pagamento dei lavori parzialmente eseguiti, l'equivalente della cauzione provvisoria;

- per l'accertamento, della legittimità dell'istanza *ex art.* 109, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, con la quale l'impresa ricorrente dichiarava di sciogliersi da ogni impegno contrattuale, essendo trascorsi i 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto;

- per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Treviso.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l'Impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l., aggiudicataria dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Villorba (TV), ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della determinazione in data 11 ottobre 2001, n. 1721/52085, con la quale la Provincia di Treviso ha compensato con il

pagamento dei lavori sino a quel momento eseguiti, l'equivalente della cauzione provvisoria, nonché per l'accertamento della legittimità dell'istanza *ex art.* 109, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, con la quale la stessa impresa ricorrente dichiarava di sciogliersi da ogni impegno contrattuale, essendo trascorso il termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto.

Ai fini di un'esatta comprensione della vicenda posta all'esame del Collegio, si ritiene necessario riportare, in estrema sintesi, i fatti di seguito indicati.

Con determinazione in data 8 giugno 2001, n. 960, la Provincia di Treviso aggiudicava definitivamente in favore della ditta ricorrente, il pubblico incanto per la realizzazione di un edificio scolastico nel Comune di Villorba.

Con nota in data 11 luglio 2001, prot. n. 31970, l'Amministrazione provinciale comunicava l'aggiudicazione definitiva e chiedeva alla ricorrente la documentazione necessaria per la stipula del contratto tra cui la polizza fideiussoria definitiva prevista dagli artt. 30, comma 3, della legge n. 109/94 e 103 del d.P.R. n. 554/99.

Con verbale del 27 luglio 2001, la Provincia procedeva alla consegna dei lavori per l'allestimento del cantiere e stabiliva, di comune accordo con l'aggiudicataria, che dal 3 settembre 2001 sarebbe cominciato a decorrere il tempo utile per il compimento dell'opera stimato in giorni 360.

Il successivo 8 agosto 2001, la Provincia constatava che la polizza assicurativa presentata dalla ricorrente non prevedeva la copertura per i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, e richiedeva pertanto a quest'ultima le dovute integrazioni.

Tuttavia, anche la nuova polizza fideiussoria, consegnata alla stazione appaltante in data 13 settembre 2001, era giudicata inidonea per irregolarità riguardanti l'erronea individuazione della committente, il luogo di esecuzione dei lavori, la data di decorrenza della garanzia medesima e la copertura per danni da opere preesistenti.

In data 5 ottobre 2001, l'impresa ricorrente notificava alla Provincia di Treviso l'istanza *ex art.* 109, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, con la quale manifestava la volontà di sciogliersi da ogni vincolo contrattuale, rilevando il superamento del termine di 60 giorni per la stipula del contratto decorrenti dall'aggiudicazione definitiva.

Dal canto suo, l'Amministrazione provinciale emanava l'impugnata determinazione in data 11 ottobre 2001, n. 1721/52085, con la quale stabiliva di compensare con il pagamento dei lavori sino ad allora eseguiti, l'equivalente della cauzione provvisoria preso atto della intervenuta volontà della ricorrente di non addivenire alla stipulazione del contratto.

Tanto premesso in fatto, il ricorso è insuscettibile di essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio, che la facoltà riconosciuta in capo all'impresa vincitrice di un pubblico incanto di sciogliersi da ogni vincolo, nel caso in cui il contratto non sia stipulato entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, presuppone, per essere legittimamente esercitata, l'inerzia ingiustificata della stazione appaltante nella fase di stipulazione del contratto.

Nel caso di specie, nessun atteggiamento dilatorio può essere addebitato all'Amministrazione provinciale la quale ha debitamente richiesto alla ditta ricorrente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, manifestando così la chiara intenzione di giungere alla stipulazione del contratto.

L'inerzia o comunque l'atteggiamento dilatorio devono invece essere ascritti alla ricorrente la quale, oltre a non aver inviato alla stazione appaltante la documentazione reiteratamente richiesta, ha manifestato, sia pur in via subordinata, la volontà di non voler procedere alla sottoscrizione del contratto.

Dall'esame dei documenti versati in atti risulta infatti che entrambe le polizze fideiussorie presentate dalla ricorrente ai fini della stipulazione del contratto, non fornivano alla stazione appaltante la necessaria copertura per i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e per i danni causati da opere preesistenti, e per giurisprudenza costante la mancata presentazione delle richieste garanzie assicurative costituisce giusto motivo di impedimento

alla stipula del contratto.

Deve, pertanto, ritenersi pienamente legittima la determinazione in data 11 ottobre 2001, n. 1721/52085, con la quale la Provincia di Treviso, assumendo la mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa ricorrente, ha compensato con il pagamento dei lavori parzialmente eseguiti, l'equivalente della cauzione provvisoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso e la domanda risarcitoria ivi formulata devono essere rigettati.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti in causa, delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)